

Il Codice Etico della U.C.C. S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica è un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del Club in cui sono racchiusi i valori e i principi in cui la Società si riconosce e che sono vincolanti per tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all'attività della società. Il presente Codice Etico deve essere accolto e rispettato da Dirigenti, Allenatori, Istruttori, Atleti, Genitori, Tifosi.

Premessa

U.C.C. vuole essere un laboratorio che tramite lo sport, fenomeno sociale di primaria importanza e strumento unico per educare e formare i giovani, sia di stimolo alla crescita culturale e sociale del territorio del lodigiano e del piacentino. A tal fine si impegna a promuovere azioni volte a diffondere una sana cultura sportiva attraverso iniziative educative, formative e sociali e rivolte alla diffusione dello sport valorizzandone i principi etici ed umani anche attraverso campagne di comunicazione, diffusione di materiale educativo e opportunità formative.

U.C.C. opera nell'ambito sportivo del gioco della Pallacanestro.

U.C.C. rispetta leggi e regolamenti vigenti.

U.C.C. ripudia ogni discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.

U.C.C. opera nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo e uniforma le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà correttezza e trasparenza in ogni funzione, prestazione o rapporto inerente alla propria attività. U.C.C. favorisce un ambiente sportivo e di lavoro ispirato al rispetto, alla lealtà, alla correttezza e alla collaborazione, e promuove il coinvolgimento e la responsabilizzazione di atleti, dirigenti, impiegati, collaboratori e professionisti, genitori tifosi in relazione agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- **Art. 1 Ambito di applicazione e Destinatari**
1. I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito "Codice") costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di lealtà, correttezza e diligenza, che qualificano l'adempimento delle prestazioni sportive e lavorative ed il

comportamento degli atleti, dei tecnici, degli altri dipendenti, collaboratori, volontari, genitori e tifosi, nell'attività sportiva nell'attività lavorativa e di supporto.

2. I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per gli Amministratori, per le persone legate da qualsiasi tipo di rapporto sia di lavoro (Dipendenti: Dirigenti, Atleti, Tecnici, Impiegati) che di collaborazione anche a titolo volontario, per i genitori e per i tifosi, che di seguito saranno definiti tutti con il termine "Destinatari".

• **Art. 2 Principi generali**

1. Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare svolgimento dell'attività sportiva e sociale, per il buon funzionamento e l'affidabilità della gestione, e per l'immagine del U.C.C. A tali principi si richiamano le iniziative, i comportamenti e i rapporti, sia interni che esterni.

2. U.C.C. riconosce che le persone costituiscono elemento di primaria importanza per lo sviluppo. La gestione delle persone è fondata sul rispetto dell'individuo e della professionalità.

• **Art. 3 Comunicazione**

1. Il Direttore Sportivo provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.

2. In particolare, il Direttore Sportivo provvede, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne:

- alla diffusione del Codice presso i Destinatari;
- all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni;
- alla verifica dell'effettiva osservanza;
- all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestano.

• **Art. 4 Responsabilità**

Ciascun Destinatario svolge la propria attività sportiva, le proprie prestazioni lavorative/professionali, le attività di volontariato e genitoriali e di supporto agli atleti, anche sotto forma di tifo, con lealtà, correttezza, diligenza ed efficienza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a disposizione ed assumendo le responsabilità di competenza.

• **Art. 5 Correttezza**

1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento delle attività di competenza sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme ed i regolamenti vigenti, nonché alla correttezza e alla lealtà nelle competizioni sportive.

2. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature, di cui dispongano nello svolgimento della loro funzione o del loro incarico.

3. Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla U.C.C. o indebiti vantaggi per sé, o per terzi; ciascun Destinatario altresì respinge e non effettua promesse di indebite offerte di denaro o altri benefici, salvo che questi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere avendo cura di procedere, quando possibile, senza recare offesa all'offerente.

4. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo richieste esplicite o implicite di benefici, salvo che si tratti di omaggi di uso commerciale e di modesto valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

• **Art. 6 Conflitto di interesse**

1. I Destinatari perseguono, nello svolgimento della collaborazione, gli obiettivi e gli interessi generali dell'U.C.C.

2. I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli dell'U.C.C. (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti), ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla U.C.C.

• **Art. 7 Riservatezza**

I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività del U.C.C., nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti.

CAPO II - COMPORTAMENTO NELL'ATTIVITA' SPORTIVA

• **Art. 8 Principi generali**

1. U.C.C. promuove i principi di lealtà, correttezza, rispetto "Fair Play" (gioco leale), ritenendoli essenziali, in ogni funzione, prestazione o azione riferibile all'ordinata e civile convivenza.

2. U.C.C. aderisce ai principi del "Fair Play" comprensivo dei concetti di lealtà, di amicizia, di rispetto per gli altri, siano essi compagni, avversari, arbitri e sostenitori, di spirito sportivo e comprendente anche la lotta all'imbroglio, ed alle astuzie al limite delle regole, al doping ed alla violenza sia fisica che verbale, agli abusi, alle discriminazione razziale, alla disegualianza nelle pari opportunità alla corruzione.

• **Art. 9 Settore giovanile**

U.C.C. organizza le attività del settore giovanile in modo tale che:

- le strutture agonistiche siano idonee alle esigenze specifiche dell'età
- gli addetti al settore (educatori, dirigenti, allenatori, tecnici, medici, ecc.), abbiano idonea professionalità, formandoli affinché rappresentino un modello positivo, sia nell'ambito sportivo che educativo, per i bambini e per i giovani;
- sia posta in essere dagli addetti al settore la necessaria attenzione al fine di prevenire, qualsiasi forma di discriminazione, di abuso o sfruttamento;
- l'impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all'età, sia adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto;
- l'ambiente favorisca un contesto che, con la partecipazione alla vita della società di tutti i soggetti coinvolti (allenatori, atleti, genitori et.) promuova sia il "Fair Play" che il successo agonistico, nonché la crescita individuale di ogni atleta, con particolare attenzione al percorso scolastico, avendo cura di evitare ogni forma di pressione anche psicologica e che il bambino o il giovane maturino aspettative sproporzionate alle proprie possibilità, nel rispetto delle loro esigenze primarie e dei loro bisogni particolari.

• **Art. 10 Rapporti con Istituzioni ed Autorità di Governo Sportivo e con i loro rappresentanti**

I rapporti di U.C.C. con le Istituzioni e con le Autorità sportive, e non, nazionali ed internazionali, nonché con i loro rappresentanti (giudici, arbitri, dipendenti, incaricati, esponenti) sono intrattenuti esclusivamente da soggetti specificatamente incaricati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa giuridica e dei regolamenti sportivi vigenti, nonché del "Fair Play".

• **Art. 11 Rapporti con gli altri operatori del settore cestistico**

U.C.C. si astiene dall'assumere qualunque iniziativa nei confronti di altri operatori del settore, tesserati e non, siano essi atleti, tecnici, agenti o procuratori, ecc., avente ad oggetto la sottoscrizione di accordi, la corresponsione di compensi o altri benefici per la compravendita di giocatori, in violazione delle disposizioni e dei regolamenti sportivi vigenti o in deroga ai principi di "Fair Play", impegnandosi ad operare, per proprio conto, unicamente con soggetti qualificati.

• **Art. 12 Lotta al doping**

U.C.C. si adopera per la salvaguardia della salute degli Atleti e per la correttezza delle competizioni sportive e affinché i Destinatari si attengano alle norme dettate in materia di lotta al doping ed al divieto d'uso di sostanze non consentite.

CAPO III - COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI

• Art. 13 Principi generali

U.C.C. nello svolgimento delle relazioni d'affari si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.

• Art. 14 Rapporti con fornitori

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto dei beni sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo, del servizio e delle garanzie offerte nonché sull'aderenza ai principi espressi nel presente Codice Etico.

U.C.C. evita approvvigionamenti da fornitori che fanno ricorso al lavoro minorile.

• Art. 15 Rapporti con Istituzioni, Autorità Pubbliche e Pubblici Funzionari

1. Fermo restando quanto indicato al precedente articolo 10, i rapporti di U.C.C. con le Istituzioni ed Autorità pubbliche territoriali, nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche, di carattere locale, nazionale o internazionale ("Pubblici Funzionari") sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l'incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore e Professionista, nel rispetto della normativa vigente, e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.

2. U.C.C., qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice.

CAPO IV - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

• Art. 16

Nell'ambito della propria attività, U.C.C. si ispira al principio di tutela e salvaguardia dell'ambiente e persegue l'obiettivo di garantire la sicurezza e di salvaguardare la salute dei Destinatari, mediante le iniziative opportune a tal fine.

CAPO V - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

• Art. 17

1. Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari, o dai soggetti aventi relazioni con U.C.C.

2. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

• Art. 19

Ogni variazione e/o integrazione del presente Codice stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai Destinatari.

Codogno, 12/11/2016